



Riunione del 16 Aprile 2012

CORTE FEDERALE C.U. n. 10 del 11 maggio 2012

Composta **dai Signori:**

Avv. Renato Tobia	Presidente
Avv. Franco Fabriani	Vice Presidente
Avv. Claudio Di Tullio	Componente-Relatore

08.11.12 RICORSO PROPOSTO DALL'AZZURRA VOLLEY TERAMO AVVERSO LA SENTENZA EMESSA DALLA COMMISSIONE APPELLO FEDERALE C.U. N°14 DEL 23 FEBBRAIO 2012 AFFISSA IL 23 FEBBRAIO 2012.

Svolgimento del procedimento

L'Atleta Ciccone Teresita proponeva ricorso avanti al C.T.A, organo deputato a dirimere le controversie insorte tra gli atleti e le società affiliate FIPAV , per ottenere lo scioglimento del vincolo che la legava all' Azzurra Volley Teramo.

All' udienza del 14.12.2011, la C.T.A. dava atto che nonostante la rimessione in termini, accordata in una precedente comparizione , il sodalizio, né si era costituito né tanto meno si era presentato all'udienza.

In data 23.12.2011 la C.T.A. accoglieva il ricorso e con atto del 30.12.2011 la Azzurra Volley Teramo proponeva appello alla C.A.F. avverso la decisione del giudice di prime cure.

Alla riunione del 16.02.2012 la C.A.F. rigettava l'appello, ed emetteva il C.U. n° 14 del 23.02.2012 affisso all'albo il 24.02.2012.

Avverso tale provvedimento la società Azzurra Volley Teramo proponeva ricorso di legittimità avanti alla Corte Federale.

Nella riunione del 16.04.2012 comparivano tutte le parti interessate che concludevano come da separato verbale.

Motivi della decisione

Il ricorso risulta palesemente infondato, e di conseguenza deve essere rigettato.

La decisione della C.A.F. è immune da qualsiasi censura.

L'organo giudicante, dopo un attento e rigoroso esame degli atti ha ben motivato la decisione con argomentazioni giuridiche in diritto, che sono certamente condivisibili.

Esaminando,infatti, il primo motivo di ricorso relativo all' erronea e/o falsa interpretazione dell'articolo 19.co.1,2 del regolamento giurisdizionale, il sodalizio appellante non ha correttamente interpretato la motivazione data dalla C.A.F sulla prima eccezione di nullità per mancata comunicazione dell'ordinanza di improcedibilità e per la lesione del diritto di difesa del primo procedimento.

Da una attenta lettura dell'art 21 del Regolamento Giurisdizionale, si rileva al comma 1,6,7,8 che tutti gli atti davanti agli organi giurisdizionali sono soggetti ai soli vincoli formali espressamente previsti nei regolamenti della FIPAV;

“Le inammissibilità e le improcedibilità nei casi in cui le stesse sono espressamente previste devono essere rilevate d’ufficio”; “Tutti i termini sono perentori e sono previsti a pena di inammissibilità, decadenza o improcedibilità che devono essere rilevate d’ufficio”; “Per gli atti inviati a mezzo di servizio postale fa fede la data risultante dal timbro postale di partenza”; ne consegue che il primo ricorso giustamente è stato ritenuto improcedibile d’ufficio, e riguardo all’eccezione di mancata notifica del provvedimento del 23.09.2011 si rammenta il principio ribadito dalla Corte Federale nel C.U n. 5 del 17.02.2012:” Le delibere degli organi giurisdizionali della FIPAV acquistano efficacia vincolante ed esecutiva “erga omnes” dal giorno successivo all’affissione del comunicato ufficiale”.

Con l’affissione il provvedimento si presume “iuris et de iure” noto a tutti gli interessati.

Con il secondo motivo si chiede la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio del diritto di difesa per mancata pronuncia su una domanda sostanziale ritualmente proposta in prime cure dal ricorrente per difetto di motivazioni.

Sul punto si specifica che il sodalizio non si è costituito, non ha partecipato all’udienza di discussione, ergo in base al dettato dell’articolo 19 co. 2 del Regolamento Giurisdizionale ha fatto trapelare, vistosamente, la perdita di interesse a resistere al ricorso proposto dall’atleta Ciccone.

Per quanto concerne il terzo motivo di ricorso: mancata prova delle ragioni poste a base della domanda- infondatezza – motivazione apparente- erronea applicazione della legge, si osserva che il deposito dei documenti forniti dall’atleta relativi alla sua iscrizione all’università dell’Aquila e quindi alla necessità di trasferirsi per motivi di studio in un’altra città, legittimavano lo scioglimento coattivo del vincolo.

Le ulteriori doglianze proposte dal sodalizio relative alla richiesta di indennizzo devono essere completamente disattese in considerazione che alla Corte Federale, organo istituzionalmente volto al controllo di legittimità della pronuncia di merito, in rapporto alla regolarità formale del procedimento ed alle ragioni di diritto a suo tempo prospettate e vagliate, è precluso l’esame di nuove questioni di temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito.

P.Q.M

La Corte Federale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso disponendo l’incameramento della tassa.

Roma, 11 MAGGIO 2012

F.to Il Presidente
Avv. Renato Tobia